

Assemblea Regionale Siciliana

XV

SEDUTA DI VENERDI' 20 GIUGNO 1947

Presidenza del Presidente CIPOLLA

Sul processo verbale	Pag 159
LA LOGGIA, <i>Assessore all'agricoltura</i> , PRESIDENTE.	
Annunzio di interrogazioni.	159
PRESIDENTE.	
Svolgimento di una mozione	160
PRESIDENTE, CACOPARDO, AUSIELLO.	
Sulla nomina dei membri dell'Alta Corte	161
PRESIDENTE, RAMIREZ, NAPOLI, PAPA D'AMICO, LEONE MARCHESANO, ROMA- NO GIUSEPPE.	
Discussione del disegno di legge: "Delega- zione temporanea di potestà legislati- va al Governo della Regione,, (n.1)	162
PRESIDENTE, RESTIVO, <i>Assessore alle fi- nanze</i> , AUSIELLO, LEONE MARCHESA- NO, CACOPARDO, BONFIGLIO, ALESSI, <i>Presidente della Regione</i> , GERMANÀ, NAPOLI, VERDUCCI PAOLA.	
Discussione del disegno di legge: «Norme sulla gestione finanziaria della Re- gione» (n. 3)	168
PRESIDENTE, RESTIVO, <i>Assessore alle fi- nanze</i> , BENEVENTANO, CASTROGIOVAN- NI, BONFIGLIO, NAPOLI, CRISTALDI, STARRABBA DI GIARDINELLI.	
ALLEGATO	
Disegno di legge: "Delegazione tempora- nea di potestà legislativa al Governo della Regione,,	172
Disegno di legge: "Norme sulla gestione finanziaria della Regione,,	172

La seduta comincia alle ore 17,20

Sul processo verbale

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura del
processo verbale della seduta precedente.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura*, rile-
va che nella seduta precedente non ha dichia-
rato di essere d'accordo per la nomina di una
Commissione per lo studio del disegno di leg-
ge sulla ripartizione dei prodotti cerealicoli
— come risulta dal processo verbale —; ma
ha soltanto fatto osservare che, ai sensi del-
l'art. 59 del Regolamento della Camera, ap-
pena deliberato il passaggio del disegno di leg-
ge in seconda lettura, si doveva provvedere
alla nomina della Commissione.

PRESIDENTE dichiara approvato il proces-
so verbale, con la precisazione fornita dall'on.
La Loggia.

Annunzio di interrogazioni

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura delle
seguenti interrogazioni pervenute alla Presi-
denza:

« I sottoscritti interrogano il Capo del Go-
verno e gli Assessori all'agricoltura, alimenta-
zione ed industria e commercio per conoscere
se e quali provvedimenti siano stati adottati
per impedire l'esportazione clandestina del
bestiame bovino, che ha già causato un note-
vole depauperamento del patrimonio zootecni-
co e determinato un aumento nel prezzo della
carne.

Per conoscere particolarmente quali misure
siano state adottate e si vogliono adottare per
reprimere il contrabbando, che si esplica su
larga scala nella riviera orientale, spesso con
la complicità degli agenti preposti alla sorve-
glianza. F.to: *Rosario Cacopardo, Attilio Ca-
strogiovanni* ».

« Si interroga il Presidente della Regione e
l'Assessore ai trasporti per sapere se non cre-
dano di prendere in esame e di adottare i con-
seguenti provvedimenti per un problema di
non lieve interesse per la Sicilia e per un ri-
levante numero di operai e di impiegati, e
cioè dell'attuale condizione dell'I.N.T. Esisto-

no nei vari centri della nostra Isola rilevanti quantità di materiale automobilistico e numerose macchine inefficienti dell'I.N.T., del valore di molte decine di milioni, che oggi passano in proprietà alla Sicilia. I servizi languono e via via si estinguono, perchè non si provvede alle riparazioni od alla fornitura dei copertoni. Operai ed impiegati vengono licenziati.

Occorre intervenire per salvare i valori, vendere l'inservibile, riattare le macchine, incrementare i mezzi di trasporto utili assai alla nostra economia, dare lavoro ad operai ed impiegati, regolandone anche la condizione giuridica.

Si chiede risposta scritta. F.to: *Stefano Stabile, Francesco Paolo Lo Presti* ».

« Si interroga il Presidente della Regione per sapere se non ritenga necessario e non creda di interessarsi anche presso il Governo centrale, affinchè si ristabilisca l'equilibrio fra gli interessi e la tutela degli inquilini e quello dei proprietari di case, e più della grande massa dei piccoli proprietari, per i quali ultimi il complesso degli oneri fiscali riesce insopportabile, superando di gran lunga la misura delle pigioni, non potendo sfuggire alla saggezza del Sig. Presidente il sano principio che ogni provvedimento politico-sociale non può tendere ad una tutela unilaterale, ma deve contemperare con giustizia gli interessi delle diverse parti.

Si chiede risposta scritta. F.to: *Stefano Stabile, F. Paolo Lo Presti* ».

« Interrogo il Presidente della Regione e l'Assessore alla sanità per conoscere se e quando, in attesa della riforma sanitaria annunciata sin dal 1945 ed ancora non provveduta, saranno banditi i concorsi per le condotte mediche ed ostetriche, specialmente nei comuni capoluoghi di provincia, dove tali servizi sono da anni espletati con incarichi provvisori che spesso vengono, per motivi diversi, revocati con grave danno degli interessati e del buon andamento del servizio, e se e quando saranno banditi i concorsi per primari, aiuti ed assistenti degli ospedali civici e consorziati, tenuto presente che allo stato vi sono dei valorosi sanitari che, ormai stanchi di prestare la loro opera gratuitamente nell'attesa e nella speranza di una sistemazione attraverso il pubblico concorso e delusi e diffidenti di ogni promessa, minacciano di abbandonare il servizio con gravissime conseguenze per l'assistenza sanitaria ospedaliera.

Chiedo risposta scritta e di urgenza. F.to: *Romano Giuseppe* ».

PRESIDENTE comunica che le interrogazioni, testè lette, saranno iscritte, per lo svolgimento, all'ordine del giorno. Quelle per cui è stata richiesta risposta scritta saranno invia-

te al Presidente della Regione e agli Assessori competenti.

Svolgimento di una mozione

PRESIDENTE invita l'on. Cacopardo a svolgere la mozione all'ordine del giorno, di cui dà lettura:

« L'Assemblea Regionale, visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Siciliana; visto l'art. 13 del D.L.L. 10 marzo 1946, n. 74, recante norme per le elezioni all'Assemblea Costituente; visto l'art. 1 capoverso del decreto del Capo Provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 456, che estende alle elezioni per l'Assemblea Regionale Siciliana le norme di cui al predetto Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, nonchè l'art. 81 che rissa le norme di immunità parlamentari; denzera: Art. 1. E' istituita una Commissione permanente incaricata di riferire sulle domande di autorizzazione a procedere. La Commissione si costituirà in conformità alle norme parlamentari in corso di approvazione.

F.to: *Cacopardo, Castrogiovanni, Gallo Conetto, Finocchiaro Aprile, Drago, Germana, Caltabiano, Landolina* ».

CACOPARDO rileva, anzitutto, come non possa esser messo in dubbio che all'Assemblea spetti la prerogativa dell'immunità parlamentare, anche se in proposito lo Statuto sia piuttosto reticente.

A sostegno della sua tesi, richiama l'articolo 1 del decreto del Capo Provvisorio dello Stato, secondo il quale, alle elezioni dei deputati all'Assemblea regionale, si applicano le disposizioni del D.L.L. 10 marzo 1946, n. 74, che, all'art. 81, così dispone:

« Nessun deputato all'Assemblea Costituente può essere arrestato, all'infuori del caso di flagrante delitto, nè sottoposto a procedimento penale, senza l'autorizzazione dell'Assemblea.

Nel caso di arresto in flagranza, l'Assemblea stessa deciderà entro dieci giorni se esso dovrà essere mantenuto. Nessun deputato può essere sottoposto a fermo di polizia e a perquisizione personale o domiciliare ».

Ad eliminare ogni dubbio sul fatto che l'immunità parlamentare competa ai deputati dell'Assemblea, si richiama ai principi che informano lo Statuto, il quale attribuisce all'Assemblea ed al Governo poteri limitati, ma solo nel senso che non possono oltrepassare determinati limiti di competenza, nella cui sfera le prerogative e le facoltà del Parlamento siciliano sono piene ed assolute. Dal punto di vista costituzionale, esse sono tutelate dall'esistenza di una Alta Corte, che, essendo chiamata a dirimere gli eventuali conflitti di competenza tra lo Stato e la Regione, pone l'As-

semblea in condizioni di assoluta indipendenza rispetto agli organi del potere centrale. In conseguenza, l'Assemblea siciliana è un organo pienamente parlamentare e, come tale, ha il diritto di giudicare preliminarmente sulla responsabilità penale dei propri membri, allo scopo di evitare che, attraverso un abuso di potere di altri organi, possa essere limitata l'attività politica, che ogni deputato ha il diritto di esercitare in piena libertà.

Mette in evidenza che non si tratta di attribuire ai deputati particolari privilegi, in confronto degli altri cittadini, poichè la prerogativa spetta all'organo e non all'individuo.

Avendo una personale esperienza in materia di abusi di poteri da parte della Pubblica Sicurezza, fa rilevare all'Assemblea quanto sarebbe difficile ai deputati esercitare le loro funzioni, se la mozione dovesse essere respinta. Osserva, inoltre, che la Commissione proposta dovrebbe avere carattere permanente, in considerazione della rapidità con cui essa deve agire. Infatti, nell'ipotesi che un deputato venisse arrestato, se la Commissione non fosse in grado di entrare immediatamente in funzione, sarebbe menomato il diritto del deputato; mentre nell'ipotesi che si domandasse l'autorizzazione a procedere contro un membro dell'Assemblea non ancora arrestato, il ritardo potrebbe intralciare l'azione penale. D'altra parte, se si dovesse provvedere, di volta in volta, alla nomina di una Commissione, sul criterio di nomina potrebbero influire particolari apprezzamenti in relazione al deputato incriminato.

Precisa, infine, che il modo con cui la Commissione dovrà eleggersi non è stato previsto, in attesa che vengano approvate le norme regolamentari per la nomina degli Uffici e la costituzione delle Commissioni.

AUSIELLO, a nome del suo Gruppo, dichiara di approvare pienamente, per ragioni sia politiche che giuridiche, la mozione nella sua parte sostanziale: nel senso, cioè, che l'immunità, di cui godono i membri dell'Assemblea Costituente, venga estesa a quelli dell'Assemblea siciliana. Per quanto riguarda la parte procedurale della mozione, pur ammettendo che l'Assemblea non possa limitarsi ad una semplice affermazione di principio — che risulterebbe platonica —, fa delle riserve sulla facoltà dell'Assemblea di provvedere ad una regolamentazione definitiva, in considerazione del fatto che essa non ha ancora compilato il suo regolamento.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione e mette la mozione ai voti per alzata e seduta.

(La mozione è approvata all'unanimità).

La seduta, sospesa alle ore 17,55, è ripresa alle ore 18,40.

Sulla nomina dei membri dell'Alta Corte

PRESIDENTE ricorda all'Assemblea che, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto della Regione, occorre procedere alla nomina di tre membri effettivi e di un membro supplente dell'Alta Corte.

RAMIREZ, riferendosi all'opinione espressa da alcuni gruppi, i quali ritengono che si debba procedere alla nomina di quattro membri effettivi e non di tre, si oppone ad una simile interpretazione dell'art. 24 dello Statuto, dichiarando che in sede di Consulta Regionale — della quale è stato componente — la questione fu chiarita, nel senso che i membri dell'Alta Corte dovessero essere complessivamente sei, oltre i due supplenti, nominati pariteticamente dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione, e che il Presidente e il Procuratore Generale dovessero essere, a loro volta, nominati dai sei al di fuori delle Assemblee stesse. Per eliminare ogni dubbio, chiede che la nomina dei membri dell'Alta Corte venga sospesa, fin tanto che non sia chiarita la interpretazione dell'art. 24 dello Statuto, in base anche ai relativi lavori preparatori della Consulta regionale.

NAPOLI ritiene che l'interpretazione dell'art. 24 dello Statuto non abbia bisogno di lumi, poichè dalla sua dizione letterale risulta chiaramente che i membri dell'Alta Corte debbono essere dieci, nominati pariteticamente dall'Assemblea nazionale e da quella regionale. Per interpretare l'art. 24 nel senso in cui l'intende l'on. Ramirez, e, cioè, limitando la nomina paritetica ad otto membri, sarebbe stato necessario, invece, che in esso fosse stato precisato che la nomina del Presidente e del Procuratore Generale non dovesse avvenire nel seno stesso dell'Alta Corte.

D'altra parte, se fosse esatta l'interpretazione dell'on. Ramirez, gli sembra evidente che i compilatori del suddetto articolo non sarebbero riusciti a tradurre letteralmente nell'articolo stesso la loro intenzione. Ritiene che, comunque, occorra risolvere celermente la questione, senza attendersi in indagini interpretative, per la eventualità che qualche legge, approvata dall'Assemblea, debba venire all'esame della Alta Corte.

RAMIREZ, pur riconoscendo che la dizione dell'art. 24 non sia felice, a causa della brevità di tempo concessa alla Consulta regionale per la compilazione del progetto di Statuto, rileva che sarebbe molto pericoloso per la Re-

gione addivenire alla interpretazione dell'on. Napoli. Infatti, dato che il Procuratore Generale non fa parte del Collegio giudicante, se dovesse ammettersi che il Presidente e il Procuratore Generale dell'Alta Corte fossero da nominarsi nel seno stesso dei membri di essa, la Corte — intesa quale Collegio giudicante — rimarrebbe formata da 7 membri e, quindi, in maniera non uniforme; per cui i rappresentanti della Regione potrebbero trovarsi in maggioranza, ma anche in minoranza rispetto ai rappresentanti dello Stato. Accogliendo, invece, la sua interpretazione ne conseguirebbe che i sei membri potrebbero nominare, alle due cariche, persone autorevoli ed indipendenti che diano assoluta fiducia. E' ciò che avviene, in sostanza, per i collegi arbitrali, ove le parti nominano pariteticamente gli arbitri, e questi, a loro volta, il Presidente.

Insiste, pertanto, nella sua proposta di sospendere la nomina e di richiedere i lavori preparatori dello Statuto, onde si possa pervenire ad una fedele interpretazione dell'art. 24 di esso.

PAPA D'AMICO dichiara di non concivere la tesi sostenuta dall'on. Ramirez, anzitutto perchè non ritiene esatto il confronto tra l'Alta Corte che è un'altissima magistratura ed i Collegi arbitrali, dove non esiste la figura del Procuratore Generale. Ritiene, quindi, che l'art. 24 dello Statuto debba essere interpretato nel senso stesso della sua chiarissima dizione letterale, e cioè che l'Alta Corte debba essere composta da dieci membri, tutti nominati pariteticamente dallo Stato e dalla Regione, dei quali, uno sarà il Presidente, uno il Procuratore Generale, sei saranno i consiglieri effettivi e due i supplenti. Infatti, se si fosse voluto intendere che il Presidente e il Procuratore Generale non debbano essere nominati nel seno stesso dei componenti dell'Alta Corte, l'art. 24 avrebbe dovuto stabilirlo espressamente.

Circa la preoccupazione di una eventuale minoranza dei rappresentanti della Regione in seno all'Alta Corte, fa notare all'on. Ramirez che, anche accogliendo la sua tesi, sussisterebbe lo stesso inconveniente.

LEONE MARCHESANO obietta che, anche se dal punto di vista formale l'Alta Corte non abbia funzioni arbitrali, le ragioni addotte dall'on. Ramirez trovano riscontro nello stato di fatto, per cui sostanzialmente l'Alta Corte dovrà decidere nelle questioni controverse tra lo Stato e la Regione.

E' d'accordo, pertanto, sul rinvio chiesto dall'on. Ramirez, in quanto, non essendo del tutto chiara la dizione dell'art. 24, si rende necessario richiamarsi ai lavori preparatori della Consulta, per una più esatta interpretazione di esso.

ROMANO GIUSEPPE ritiene che, dall'interpretazione letterale e logica dell'art. 24, risulti la funzione dell'Assemblea di nominare tre membri effettivi ed uno supplente, i quali, insieme agli altri quattro nominati dall'Assemblea Costituente, dovranno quindi nominare al di fuori il Presidente e il Procuratore Generale.

PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, il rinvio della nomina dei membri dell'Alta Corte, richiesto dagli on. Ramirez e Leone Marchesano.

(E' approvato)

PRESIDENTE comunica che la nomina dei membri dell'Alta Corte sarà rimessa all'ordine del giorno di una seduta da destinarsi.

Discussione sul disegno di legge: "Delegazione temporanea di potestà legislativa al Governo della Regione", [n.].

PRESIDENTE, premesso che per il disegno di legge in esame è stata deliberata la procedura delle tre letture, in via urgentissima, apre la discussione in prima lettura.

Invita il segretario a dare lettura del disegno di legge.

BENEVENTANO, segretario, legge lo stampato n. 1 (v. allegato).

RESTIVO, Assessore alle finanze, precisa, anzitutto, che il Governo, nel proporre il disegno di legge in discussione, ha inteso affrontare un complesso di problemi che richiedono un intervento normativo immediato e che debbono essere posti sul terreno concreto delle realizzazioni, a prescindere dalla normale procedura legislativa. Il Governo regionale si trova, infatti, nella necessità di adottare provvedimenti di carattere assolutamente urgente, nel campo soprattutto della alimentazione, i quali, sia per ragioni di tempo, sia per ragioni di opportunità, non devono passare attraverso ad una preventiva discussione dell'Assemblea, ad evitare l'imboscamento delle merci da parte degli speculatori. Questo è il motivo per cui viene chiesta una delegazione di poteri, la quale si rende necessaria anche perchè, nella mancanza di una prassi e di norme transitorie che regolino il trapasso dall'Amministrazione Alto Commissariale a quella autonoma, potrebbe essere posta in dubbio la validità di talune disposizioni emanate dal Governo nell'esercizio di potestà sue proprie.

A suo avviso, il Governo regionale potrebbe avvalersi — in quanto titolare del potere esecutivo — del principio della decretazione di urgenza: potrebbe, cioè, instaurare nella prassi della vita regionale il sistema dei decreti legge. Ma esso non ritiene, almeno per il mo-

mento, di avvalersi di tale sistema (che ha, tuttavia, numerosissimi precedenti nella vita legislativa e giuridica del Paese), in quanto vuole, nell'esercizio del suo potere, dare prova all'Assemblea di essere consapevole del limite delle sue attribuzioni.

La figura della delega, che il Governo sottopone all'approvazione dell'Assemblea, rispecchia ancor più questo senso di misura. Infatti, il Governo avrebbe potuto, seguendo lo schema teorico tradizionale dell'istituto della delega, non prevedere nel suo progetto la necessità di una ratifica delle leggi, emanate in virtù della delega stessa. Il Governo vuole, invece, che l'atto normativo delegato venga successivamente sottoposto all'Assemblea, in modo che questa, nell'esercizio dei suoi poteri sovrani, possa giudicare se il provvedimento debba conservare la sua validità o essere abrogato.

Ritiene che la precisa elencazione delle materie, la cui natura conferma il carattere d'urgenza dei provvedimenti delegati, e il congegno stesso della ratifica (la quale, pur rappresentando un'anomalia dal punto di vista giuridico, risponde alle esigenze prospettate) costituiscano un pieno riconoscimento dei diritti dell'Assemblea ed una valida garanzia.

Conclude, assicurando che, se dalla discussione dovesse eventualmente sorgere l'opportunità di inserire nel progetto qualche emendamento, il Governo ne sarà lieto, purchè le modifiche siano rispondenti alle reali necessità della vita regionale.

AUSIELLO, premesso che intende limitare il suo esame all'aspetto giuridico del disegno di legge, esprime l'opinione che la delega di poteri, richiesta dal Governo all'Assemblea, non sia costituzionalmente ammissibile. A tale proposito, afferma che il disegno di legge in esame è in pieno contrasto con lo Statuto, che all'art. 12 regola in modo preciso come si debba esplicare la potestà legislativa della Regione, disponendo che l'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo ed ai deputati e la loro elaborazione alle Commissioni permanenti dell'Assemblea, con la partecipazione delle rappresentanze degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.

La potestà legislativa della Regione, quindi, a differenza di altri organi parlamentari, è limitata da quanto disposto dall'art. 12: ha, cioè, bisogno di un apporto di competenza, che il Governo non avrebbe se legiferasse in virtù della delega di poteri avuta dall'Assemblea.

A suo avviso, pertanto, i provvedimenti che il Governo dovrebbe emanare in forza di tale delega, potrebbero essere inficiati per incostituzionalità dagli organi di controllo.

Per ovviare a tale inconveniente e per far

si che i problemi urgenti vengano affrontati senza alcun ritardo, suggerisce al Governo di provvedere per tali casi con i suoi poteri di ordinanza; mentre, per tutto ciò che abbia carattere e contenuto di legge, e come tale non rientri nel potere di ordinanza, ritiene che si debba riunire l'Assemblea per seguire la prassi dell'art. 12.

LEONE MARCHESANO, pur consentendo con l'on. Ausiello che il disegno di legge investe una questione d'ordine giuridico ed una di carattere politico, ritiene che si debba porre in rilievo la necessità che il Governo ha di risolvere immediatamente tutti i problemi connessi alla alimentazione.

Bisogna, cioè, mettere il Governo regionale in condizione di intervenire, specie in materia annonaria, altrimenti sarebbe colpa dell'Assemblea se in questo campo si lamentasse, poi, la carenza dell'azione governativa.

D'altra parte, esprime l'opinione che la disposizione dell'art. 12 debba essere integrata dal disposto dell'art. 17, il quale, infatti, stabilisce che, entro i limiti dei principi ed interessi generali, cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, può emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra determinate materie, fra le quali l'annona.

A suo parere, pertanto, tale disposizione, con l'autorizzare l'Assemblea a legiferare, permette implicitamente al Governo della Regione di servirsi della prassi legislativa statale, nella quale, non solo è prevista la delega di poteri, ma anche il sistema dei decreti-legge.

Conclude, affermando che il Governo, nel servirsi della delega legislativa, non commetterebbe alcuna violazione dello Statuto, poichè i provvedimenti in tal modo emanati sarebbero, comunque, sottoposti alla ratifica dell'Assemblea, conciliando così l'esigenza giuridica con quella politica di provvedere con urgenza, specie in materia alimentare, per non deludere la popolazione, che attende e richiede l'opera del Governo stesso.

CACOPARDO afferma che, se si dovesse aderire al punto di vista dell'on. Leone Marchesano, l'Assemblea verrebbe ad iniziare la sua attività con una rinuncia ai propri poteri. Richiamandosi a quanto sostenuto dall'on. Ausiello, avanza una pregiudiziale di ordine costituzionale alla possibilità di delegare al Governo il potere legislativo, nel senso che le funzioni del governo sono « sui generis », in quanto esso non ha, come quello centrale, un potere autonomo rispetto al quale l'Assemblea legislativa esercita il controllo politico; ma è un organo esecutivo dell'Assemblea, a cui ap-

partengono tutti i poteri, che lo Statuto le ha attribuito.

La Giunta regionale ha, quindi, compiti regolamentari e amministrativi; nè l'Assemblea, a suo avviso, può arrogarsi il diritto di trasferire ad esso, sia pure limitatamente, facoltà che sono, invece, di sua esclusiva competenza.

Non ritiene, d'altra parte, per nulla giustificato la preoccupazione che l'Istituto autonomista si trovi nell'impossibilità di funzionare.

Infatti, pur considerando l'urgenza dei problemiannonari, rileva che il Governo non ha bisogno di alcuna delega di poteri, poichè tale materia è già regolata da una serie di leggi, che danno facoltà ad organi puramente amministrativi di emanare disposizioni e di intervenire efficacemente per reprimere gli abusi. Pertanto, nell'esercizio di tali poteri amministrativi, il Governo può applicare quelle leggi dello Stato, che rimangono in vigore fino a quando l'Assemblea non legifera in modo diverso; come, del resto, è esplicitamente previsto all'art. 1 del disegno di legge relativo alle norme per l'ordinamento giuridico ed amministrativo della Regione.

Aggiunge che il Presidente della Regione, avendo il rango di Ministro, rappresenta nella Regione i poteri dello Stato per le materie regolate dalle leggi statali. Quindi, anche in materia annonaria, ha la possibilità di poter intervenire rapidamente. Non comprende, inoltre, il motivo per cui, anche se la delega fosse giustificata da deficienza di poteri, essa debba estendersi fino al punto da assorbire quasi tutte le materie di competenza dell'Assemblea. A proposito del disposto della lettera a) dell'art. 2, la quale delega al Governo l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici centrali e periferici della Regione, rileva che il Governo può utilizzare il personale delle Amministrazioni statali, attualmente in servizio nell'Isola, e che, qualora fosse necessario provvedere per esigenze immediate, il Presidente della Regione, avvalendosi della sua particolare funzione di Ministro del Governo Italiano, potrebbe chiedere il trasferimento in Sicilia di funzionari particolarmente idonei.

Non riconosce, poi, carattere di urgenza a tale materia, dato che il tempo occorrente a predisporre un regolare progetto di organizzazione della vita amministrativa della Regione è forse maggiore del periodo per il quale il Governo domanda la delega legislativa.

In merito alla lettera b), che tratta della « assegnazione ed ordinamento del personale relativo », ritiene che, in base ad essa, competerebbe ad un Governo formato da un solo partito di assumere il personale secondo un proprio criterio di scelta. Si rischierebbe, in tal

modo, di avere in Sicilia una burocrazia democratica, oltre che un governo democratico-cristiano. (*Applausi dai banchi della sinistra e proteste dal centro*)

Riferendosi, quindi, alla lettera e), relativa alla finanza, si chiede quali particolari esigenze di urgenza possa presentare tale materia, se non quella relativa alla riscossione dei tributi. In tale campo, però, il Governo, essendo il titolare attivo delle entrate dello Stato devolute alla Regione, non ha alcun bisogno di delega per poterle riscuotere. Nell'ipotesi, invece, che il Governo intenda agire nel campo della riorganizzazione della finanza, fa rilevare che un simile compito, per essere efficace e fattivo, avrebbe bisogno della ponderatezza necessaria, che solo una legge elaborata in Assemblea potrebbe garantire.

Per quanto riguarda l'igiene e la sanità pubblica, rileva che anche in tale materia esistono già leggi fin troppo dettagliate e organi con vasti poteri, per cui non vede la necessità di crearne altri. Potrebbe aderire soltanto alla facoltà di emanare singole norme che provvedessero a colmare eventuali lacune, per consentire al Governo di intervenire in casi di urgenza, come per infrenare una epidemia; ma non ad una formulazione troppo generica e poco comprensibile, come quella contenuta nella lettera f) dell'art. 2. Insiste su tale punto, perchè ritiene che, nel momento stesso in cui si pone in azione la vita della Regione, l'Assemblea abbia, non solo il diritto, ma essenzialmente il dovere di essere cosciente dei compiti che le appartengono.

Circa le difficoltà di ordine procedurale, riguardanti la composizione, l'attività ed il funzionamento delle Commissioni, esprime il parere che esse possano essere eliminate con la formulazione del regolamento dell'Assemblea, che dovrà mettere le Commissioni in condizione di funzionare in modo diverso da quello, antiquato e inadeguato, previsto dal regolamento della Camera dei deputati. Si dovrà, perciò, mediante apposite norme rendere possibile l'esercizio, con la massima urgenza e semplicità, dell'iniziativa legislativa, da parte sia del Governo che dei singoli deputati.

Opina che sarebbe, infatti, grave errore adagiarsi sul concetto di staticità, in base al quale hanno funzionato i Parlamenti italiani in un'epoca in cui la vita non aveva l'attuale ritmo accelerato, mentre oggi la complessità delle materie, le esigenze di una vita movimentata e il progresso della tecnica impongono che gli istituti parlamentari debbano funzionare con rapidità e precisione, onde intervenire prontamente ed efficacemente. (*Applausi dai banchi della sinistra*)

PRESIDENTE chiarisce che bisogna distin-

guere tra la facoltà legislativa dell'Assemblea, di cui all'art. 14 dello Statuto, e quella stabilita all'art. 17. Nel primo caso, infatti, il limite imposto all'Assemblea è quello delle leggi costituzionali, per cui essa può legiferare anche in contrapposizione alla legislazione dello Stato, purchè il suddetto limite venga rispettato. Per quanto riguarda, invece, la facoltà legislativa sancita dall'art. 17 — nel quale sono appunto comprese, alla lettera *a*), le norme relative all'annona — non solo si ha il suddetto limite costituzionale, ma anche quello dei principi generali della legislazione dello Stato. Tuttavia, nell'ambito di tali principi, l'Assemblea può fare delle leggi proprie e modificare quelle dello Stato, se le contingenze del momento e di luogo lo esiggano, sempre che ne sia salva la sostanza.

Pertanto, i poteri di cui il Governo richiede la delega, rientrano perfettamente in quelli attribuiti all'Assemblea.

BONFIGLIO, pur concordando con il Governo sulla mancanza di norme transitorie necessarie per il trapasso dell'Amministrazione Alto Commissariale alla Regione, osserva, che la delega della potestà legislativa importerebbe il conferimento, al Governo, di una potestà che è prerogativa ed attribuito sovrano dell'Assemblea, alla quale rimarrebbe soltanto il diritto di ratificare le leggi emanate in virtù della delega.

A tale proposito, pone in evidenza come si sia fatta confusione tra il mandato in diritto civile e il mandato o delega in diritto pubblico, che sono istituti giuridici assolutamente diversi: la delega al Governo, in quanto potere esecutivo, viene concessa dall'Assemblea legislativa solo in determinate condizioni e contingenze eccezionalissime. Quando, invece, occorra legiferare ordinariamente, come nel caso presente, non vi è alcuna ragione che giustifichi la richiesta.

Ricorda come gli italiani abbiano fatto una ben triste esperienza in materia, e afferma che, nell'attuale momento, un Governo veramente democratico non avrebbe dovuto chiedere all'Assemblea di privarsi di una delle proprie prerogative, alla quale essa farebbe assai male a rinunciare.

Circa l'affermazione che la delega sarebbe condizionata all'urgenza ed alla improrogabile necessità dei provvedimenti da emanare, osserva che tali elementi di giudizio rimarrebbero comunque devoluti solo all'apprezzamento del Governo.

Ricorda, inoltre, che anche in passato i governi che hanno chiesto la delega dei poteri sono stati sempre costituiti con la rappresentanza delle varie tendenze politiche. Lo stes-

so governo che ottenne i pieni poteri con la legge del 31 Gennaio 1926, non era composto esclusivamente da fascisti.

ALESSI, *Presidente della Regione*, osserva che la Giunta non ha chiesto affatto i pieni poteri.

BONFIGLIO replica che il Governo, chiedendo il potere di legiferare — che è proprio dell'Assemblea —, ottiene il medesimo risultato dei pieni poteri. (*Rumori e interruzioni al centro*)

ALESSI, *Presidente della Regione*, ricorda che, nel caso attuale, è prevista la ratifica dei provvedimenti emanati, entro la terza seduta dell'Assemblea.

BONFIGLIO osserva che la ratifica non è una garanzia sufficiente, perchè l'Assemblea rinunci alle proprie prerogative ed al proprio diritto, dato che anche i decreti emanati dal Governo fascista, valendosi dei pieni poteri, erano condizionati alla presentazione entro un anno alla ratifica dell'Assemblea.

ALESSI, *Presidente della Regione*, precisa che nel caso attuale non si tratta di decretazione, ma di delega di potestà legislativa.

BONFIGLIO ripete che il risultato è lo stesso, poichè in ambedue i casi il Governo si sostituisce all'Assemblea legislativa.

Non gli sembra, poi, accettabile la giustificazione che, oltre tutto, si è voluta dare alla richiesta di delega dei poteri: che, cioè, l'Assemblea non possa sedere in permanenza, poichè ciò obbligherebbe i deputati a trascurare i loro interessi professionali.

Si vorrebbe, in sostanza, fare assumere alla delega quasi il significato di un favore fatto ai deputati dal Governo, che si sostituirebbe così a tutta l'Assemblea legislativa, la quale, pertanto, si spoglierebbe contemporaneamente del proprio potere e della fatica di dover legiferare nell'interesse della Regione siciliana.

Dopo tali obiezioni di carattere generale, passa ad esaminare le materie su cui il Governo desidererebbe legiferare in luogo dell'Assemblea; materie, la cui estrema delicatezza ritiene sia ben nota anche al Governo.

Circa « l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale », a cui il Governo vorrebbe attendere, manifesta il sospetto che in realtà si voglia adottare questa voce per escludere dagli uffici della Regione tutti gli altri gruppi politici rappresentati nella Assemblea. (*Segni di protesta dal banco del Governo*)

Richiama, inoltre, l'attenzione dell'Assemblea stessa sulla lettera *b*) dell'art. 2, « assegnazione ed ordinamento del personale relativo », che investe un argomento di delicatissima importanza, da vagliarsi attentamente, e si riserva di occuparsi, nella successiva discussione degli articoli, di quanto previsto alle lettere *c*) ed *e*).

Circa la lettera *d*), non comprende perchè si debba legiferare di urgenza in materia di commercio.

ALESSI, *Presidente della Regione*, precisa che il problema è urgente in relazione all'esportazione, e ricorda che anche gli espositori alla Fiera del Mediterraneo hanno vivamente protestato per l'esodo dei rottami metallici dall'Isola, a causa del quale è anche in atto un'agitazione di lavoratori.

BONFIGLIO replica che tutte le materie previste nel provvedimento in discussione sono regolate da leggi generali dello Stato e che — come è stato già osservato — il Governo si può giovare di tali leggi per impedire qualsiasi abuso.

Non desidera ripetere quello che ha già detto il Presidente dell'Assemblea per ciò che riguarda l'interpretazione dell'art. 17; ma, solo, sottolineare che tale articolo prevede anche la possibilità di legiferare in materia di annona e di assistenza sanitaria solamente a due condizioni: al fine di « soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione » e sempre che sia l'Assemblea regionale ad emanare le relative leggi. Sembra, invece, che il Governo regionale abbia preferito ignorare quanto sopra.

Soffermandosi, quindi, sull'argomento della finanza, che considera il più essenziale, rileva che occorrerebbe, anzitutto, conoscere il pensiero del Governo regionale in proposito e come esso intenda impostare il problema finanziario. Al riguardo, l'Assemblea non ha ancora detto la sua parola nè tracciato una direttiva, sicchè, consentire al Governo di legiferare su tale delicatissima materia al di fuori dell'Assemblea stessa, equivarrebbe a riconoscergli una illimitata libertà di azione, che potrebbe non corrispondere alle esigenze di alcuni settori parlamentari. Pertanto, mentre si riserva di tornare sull'argomento in sede di discussione del disegno di legge sulla gestione finanziaria della Regione, osserva che occorre anche tener conto della sfavorevole impressione che il provvedimento in esame può determinare nella opinione pubblica. Il popolo siciliano, infatti, non ha eletto i suoi deputati, perchè questi si preoccupino di godersi le vacanze, spogliandosi, con una delega legislativa, dei poteri di cui sono sta-

ti investiti. Ritiene, anzi, che, nell'attuale fase costitutiva dell'Ente regione, sia più che mai necessario che i deputati sacrifichino ogni loro interesse personale e compiano per intero il loro dovere, onde dare alla Regione le leggi di cui questa abbisogna. Il Governo, pur essendo stato eletto da pochi giorni, avrebbe potuto predisporre e presentare all'Assemblea i disegni di legge relativi alle materie per le quali ha chiesto la delega e che ha ritenuto di particolare ed inderogabile urgenza, rispettando così la procedura prevista dallo Statuto.

ALESSI, *Presidente della Regione*, ricorda all'on. Bonfiglio che l'iniziativa legislativa non è riservata solo al Governo, ma compete anche ai singoli deputati.

BONFIGLIO precisa che l'urgenza su determinate materie è stata ravvisata proprio dal Governo, il quale, pertanto, avrebbe dovuto prendere l'iniziativa della presentazione dei relativi disegni di legge, che, poi, avrebbero potuto essere discussi e approvati dall'Assemblea col sistema delle tre letture, in via urgentissima.

Conclude, dichiarando, a nome del Blocco del popolo, di essere contrario alla delega di potestà legislativa al Governo.

GERMANA' è del parere che l'Assemblea non abbia la facoltà di emanare la legge in discussione, perchè lo Statuto non prevede nè ammette la possibilità di una delega legislativa al Governo della Regione.

Infatti, gli art. 14 e 17 dello Statuto, nonchè l'art. 13 delle norme di attuazione, stabiliscono che le leggi debbono essere emanate dall'Assemblea e che solo i relativi regolamenti possono essere emanati dal Governo. Manca, quindi, a suo avviso, una norma che autorizzi il Governo ad emanare decreti in base a delega dell'Assemblea.

Una disposizione del genere esiste, invece, nella legge comunale e provinciale, che prevede la possibilità, per la Giunta Comunale, di deliberare, nei casi urgenti, anche sulle materie di competenza del Consiglio comunale, salvo ratifica del Consiglio stesso. Ritiene, pertanto, che, ove si approvasse il disegno di legge in esame, si correrebbe il rischio di non vedere applicati dall'autorità giudiziaria, perchè incostituzionali, gli eventuali decreti emanati dal Governo in virtù della delega ricevuta; il che sarebbe molto grave, sia per la serietà dell'Assemblea sia per le conseguenze che ne potrebbero derivare.

Esprime, quindi, l'avviso che tutti i deputati debbano negare il proprio assenso al provvedimento in esame, sacrificando i pro-

pri interessi personali, allo scopo di far assolvere all'Assemblea le funzioni legislative. I deputati, che non siano animati da un tale spirito potranno dimettersi, lasciando il seggio ad altri meglio disposti.

PRESIDENTE, giovandosi della sua esperienza parlamentare, ricorda che la delega dei poteri legislativi al Governo, pur non essendo considerata dallo Statuto Albertino, è stata sempre ammessa nella prassi. Osserva, inoltre, che il potere legislativo non è stato delegato dallo Stato alla Regione, ma viene ad essa attribuito dallo Statuto, come potere autonomo; per cui non è applicabile, nel caso, il noto principio che non possono essere delegati ad altri i poteri ricevuti per delega.

NAPOLI nota che, essendosi deliberato che il disegno di legge in esame venga discusso ed approvato col sistema delle tre letture, in via urgentissima, ed essendosi ancora alla prima lettura, si debba, per il momento, discutere soltanto sul disegno di legge nel suo complesso, e cioè circa l'opportunità di concedere una delega legislativa al Governo regionale. Ove non si convenga su tale opportunità, il disegno di legge si intenderà respinto *in toto* e non in una o più parti. Solo in seconda lettura sarà possibile esaminare e discutere i singoli articoli e apportarvi gli eventuali emendamenti. Peraltro, dal momento che tutti, o quasi, i deputati sono concordi nel ritenere che per alcune materie — quale, ad esempio, l'annona — sia il caso di concedere la delega richiesta dal Governo, esprime l'avviso che l'Assemblea possa, in linea di massima, convenire sulla opportunità del provvedimento in esame; salvo, poi, a proporre ed approvare in seconda lettura i necessari emendamenti.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale sul disegno di legge in prima lettura, riservando la parola al Governo.

ALESSI, *Presidente della Regione*, premesso che le sue dichiarazioni hanno un carattere personale, rileva che, a prescindere dalla opportunità, non può esservi dubbio sulla legittimità del provvedimento sottoposto alla approvazione dell'Assemblea. Di tale legittimità si è discusso sotto due diversi aspetti dall'on. Ausiello e dall'on. Germanà. Secondo l'on. Ausiello, la delega al Governo costituirebbe una anomalia nel processo formativo della legge, perchè mancherebbe l'intervento degli organi tecnici e delle rappresentanze professionali, richiesto dallo Statuto. Osserva, però, che tale rilievo incide più sul modo di esercizio della delega, che non sul potere dell'Assemblea di delegare le sue facoltà; per

cui esso andrebbe riproposto in seconda lettura, per formare eventualmente oggetto di emendamento. Confutando, poi la tesi sostenuta dall'on. Germanà, osserva che, per un principio generale di diritto, chiunque ha un potere può delegarlo ad altri, e quindi non è necessaria, al riguardo, una speciale disposizione dello Statuto. Il riferimento fatto dal Presidente allo Statuto Albertino ha, quindi, a suo avviso, il significato di ricordo storico, a titolo di esempio, e non già di citazione di una fonte di diritto, poichè la prassi è sorta in base al cennato principio giuridico che è alla base di ogni legislazione.

Potrà, dunque, tutt'al più discutersi se una delega, temporanea e vincolata a determinate condizioni, rappresenti, come è stato sostenuto da alcuni deputati, una diminuzione del prestigio dell'Assemblea o, peggio ancora, un attacco antidemocratico all'Istituto. A tal riguardo, ricorda che, ancor prima del periodo fascista, le deleghe di potestà legislativa al Governo sono state ammesse in Italia (naturalmente vincolate ad esigenze particolari) da tutti i regimi democratici. D'altro canto, se l'Assemblea dovesse accorgersi che il Governo avesse deliberato in casi di non assoluta necessità, potrebbe, alla sua prima seduta, annullarne i provvedimenti e negargli la fiducia, riconoscendo in ciò una violazione della legge da parte del Governo stesso. Trattasi, quindi, di un problema di carattere politico e non giuridico.

Riferendosi, in particolare, alla potestà legislativa in materia annonaria, ricorda che i quotidiani gridano allo scandalo per il vertiginoso aumento del prezzo dell'olio, causato dalla esportazione clandestina di esso nelle provincie del Nord. Per evitare tale inconveniente, sarebbe appunto necessaria ed urgente l'emanazione di un provvedimento legislativo regionale, che disponesse l'inapplicabilità, in Sicilia, del decreto Segni del maggio scorso, con il quale si è consentito e dichiarato legittimo l'esodo dell'olio, condizionandolo solo al versamento di piccole aliquote. Fintanto che non intervenga un simile provvedimento, ogni azione esecutiva, anche se meritoria, sarebbe illegittima. (*Applausi dai banchi del centro e della destra. Commenti dalla sinistra*)

PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, il passaggio in seconda lettura del disegno di legge.

(*E' approvato*)

Comunica che, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento della Camera si dovrà procedere alla nomina della Commissione che esamini il provvedimento e riferisca in merito all'Assemblea.

Propone che detta commissione sia composta da 5 membri.

(Così rimane stabilito)

La seduta, sospesa alle ore 20.30, è ripresa alle ore 20.45.

PRESIDENTE indice la votazione per la nomina della Commissione, alla quale, su richiesta dell'Assemblea, si procederà per scrutinio segreto. Comunica, quindi, i nomi dei deputati scrutatori, estratti a sorte: *D'Angelo, Marino e Nicastro.*

BENEVENTANO, *segretario*, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione i deputati: *Adamo Ignazio - Alessi - Alliata - Ardizzone - Ausiello - Barbera - Beneventano - Bianco - Bonaiuto - Bonfiglio - Bongiorno - Borsellino Castellana - Bosco - Cacciola - Caccopardo - Caltabiano - Castrogiovanni - Colaianni Luigi - Colaianni Pompeo - Cortese - Costa - Cristaldi - Cusumano Geloso - D'Agata - D'Angelo - D'Antoni - Di Cara - Di Martino - Franco - Gallo Concelto - Gentile - Germanà - Gèganti Ines - Guarnaccia - Gugino - La Loggia - Landolina - Lanza Filingeri - Leone Marchesano - Lo Presti F. Paolo - Luna - Mare Gina - Marino - Mazzullo - Milazzo - Mineo - Monastero - Mondello - Montemagno - Napoli - Nicastro - Omobono - Pantaleone - Papa D'Amico - Pellegrino - Petrolta - Potenza - Ramirez - Restivo - Ricca - Romano Battaglia - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Sapienza Pietro - Scifo - Semeraro - Seminara - Sessa - Stabile - Starràbba di Giardinelli - Taormina - Verducci Paola - Ziino.*

(I deputati scrutatori procedono al computo dei voti).

PRESIDENTE comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti 74

Hanno ottenuto voti:

D'Antoni 42; Guarnaccia 40; Leone Marchesano 40; Stabile 39; Caccopardo 33; Cortese 32; Costa 32; Mineo 31; Colaianni 2; Pellegrino 2; Bonfiglio 1.

Proclama eletti i deputati: *D'Antoni, Guarnaccia, Leone Marchesano, Stabile e Caccopardo.* Domanda, quindi, all'Assemblea quando intenda che si passi alla seconda lettura del progetto.

RESTIVO, *Assessore alle finanze*, a nome del Governo fa presente l'opportunità, dato il carattere di urgenza del provvedimento, che la Commissione si pronunzi prima della chiusura della odierna seduta.

ALESSI, *Presidente della Regione*, aggiun-

ge — per notizia alla Commissione — che il Governo intende rinunciare alla lettera b) dell'art. 1.

NAPOLI propone che, per economia di tempo, la Commissione svolga i suoi lavori nella mattinata seguente e che, frattanto, l'Assemblea proceda alla prima lettura degli altri disegni di legge, nominando, eventualmente, le rispettive Commissioni di esame, in modo che nel corso della seduta successiva si possa passare alla loro discussione in seconda lettura.

VERDUCCI PAOLA si associa ed insiste perchè si proceda immediatamente alla prima lettura del disegno di legge contenente norme sulla gestione finanziaria della Regione.

PRESIDENTE comunica che, se nessuno si oppone, si procederà alla seconda lettura del disegno di legge nella seduta successiva.

(Così rimane stabilito)

Discussione del disegno di legge: "Norme sulla gestione finanziaria della Regione", (n. 3)

PRESIDENTE, premesso che anche per questo disegno di legge è stata deliberata la procedura delle tre letture, in via urgentissima, apre la discussione in prima lettura.

Invita il segretario a dare lettura del disegno di legge.

BENEVENTANO, *segretario*, legge lo stampato n. 3. (vedi allegato)

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale, dando la parola al Governo, perchè illustri il provvedimento.

RESTIVO, *Assessore alle finanze*, dichiara che il disegno di legge che si sottopone all'esame dell'Assemblea riflette problemi gravi ed urgenti: primo fra tutti la determinazione della data di inizio della gestione finanziaria, che, costituendo un'esigenza immediata della vita della Regione, si è ritenuto opportuno fissare al 1 giugno 1947, onde avvicinarla, per quanto possibile, a quella in cui gli organi regionali hanno preso a funzionare. Resterebbero, comunque, salvi i diritti spettanti alla Regione sin dall'entrata in vigore del R. D. L. 15 maggio 1946, n. 455. Ciò non significa, del resto, che l'esercizio finanziario della Regione non possa nel futuro coincidere con quello dello Stato che va dal 1 luglio al 30 giugno.

Osserva, in proposito, che l'inizio della gestione finanziaria implica evidentemente il problema della impostazione del bilancio, ed assicura che la prima preoccupazione del Governo è stata quella di predisporre uno sche-

ma di bilancio, che rispecchi la situazione presente e preveda, nei limiti consentiti dall'attuale contingenza, le possibilità di sviluppo del primo anno di esercizio finanziario; schema, che si propone di sottoporre, al più presto, ufficialmente all'Assemblea, (accompagnandolo con una relazione che chiarisca i criteri seguiti nella determinazione delle cifre); ma che può mettere, sin da ora, a disposizione dei deputati. Esso, naturalmente, presenterà delle manchevolezze, degli errori, delle imprecisioni in alcune cifre, per quanto il Governo abbia fatto tutto il possibile per accertare l'entità delle entrate e delle spese della Regione. D'altra parte, non sfuggirà ad alcuno che l'impostazione del bilancio regionale implica una presa di posizione su un complesso di problemi veramente imponenti, e che la determinazione delle spese (soprattutto in quei campi in cui gli oneri della Regione e gli oneri dello Stato non sono nettamente delimitati nei loro confini) richiede particolare attenzione e vigile cura degli interessi regionali.

Frattanto, nell'attesa che il bilancio venga concretandosi, il Governo regionale ha creduto necessario ricorrere ad un esercizio provvisorio, la cui durata è stata, mediante il provvedimento in esame, fissata in tre mesi; ma potrebbe anche essere ridotta a due. Ciò si è fatto, per una considerazione di opportunità. Non si tratta, infatti, di attribuire al potere esecutivo maggiori facoltà di quante non ne abbia; ma si vuole evitare che l'Assemblea proceda affrettatamente alla votazione del bilancio, col rischio di recare pregiudizio agli interessi della Regione, approvando stanziamenti che siano il risultato di un esame non sufficientemente ponderato. Poiché, se, ad esempio, l'Assemblea, nel suo entusiasmo, credesse di tutelare gli interessi della Regione attraverso la impostazione di cifre eccessivamente larghe, potrebbe finire col determinare pretese eccessive e, conseguentemente, il bilancio potrebbe non rispecchiare una valutazione obiettiva e serena della effettiva situazione della Sicilia.

Il Governo regionale ha, quindi, ritenuto opportuno chiedere, con l'art. 2, l'autorizzazione a deliberare ed attuare l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a tre mesi. Nel frattempo, potranno essere esaminati e risolti, con piena consapevolezza, tutti i problemi (ed in modo particolare quelli relativi ai rapporti economici tra Stato e Regione), e potrà essere predisposto il bilancio su cui convergerà l'esame dell'Assemblea.

Passando ad illustrare l'art. 3, chiarisce che esso risponde ad una esigenza di carattere pratico. Attualmente esiste una legislazione fi-

nanziaria statale che deve essere assorbita con una norma transitoria — come è appunto quella dell'articolo in esame — nell'ordinamento della Regione, finché non entrino in vigore le norme sul funzionamento degli organi regionali. Infatti, se l'obbligo tributario per i contribuenti siciliani continuasse a sussistere in base alla legge dello Stato, si potrebbe, con una interpretazione artificiosa, sostenere che l'esattore abbia ricevuto il mandato dallo Stato e non dalla Regione, e quindi qualche contribuente potrebbe rifiutarsi al pagamento. E' appunto per evitare tale inconveniente che, con l'art. 3, si investono di tale mandato coloro che sono attualmente addetti alla riscossione, in modo che possano continuare ad esigere per conto della Regione ciò che prima esigevano per conto dello Stato. Né si può opporre che tale norma di diritto transitorio dovrebbe essere emanata dallo Stato, poichè, essendo la Regione direttamente interessata, essa può emanarla, in quanto lo Statuto gliene dà implicitamente la facoltà.

Ad illustrazione dell'art. 4, relativo al servizio di tesoreria, fa presente che si è creduto opportuno, anche per una maggiore connessione tra la Regione e lo Stato, che tale servizio venisse istituito presso la Banca d'Italia, e all'uopo sarà stipulata dal Governo regionale una apposita convenzione.

Osserva, altresì, che il problema precedentemente accennato è connesso a quello delle Amministrazioni provinciali, le quali hanno avuto finora una vita regolata, dal punto di vista finanziario, da propri bilanci. In proposito, ritiene che, pur dovendo le Amministrazioni provinciali essere assorbite dalla Regione, si dovrà tuttavia attuare nella Regione stessa un ampio decentramento, perchè autonomia e regionalismo non debbono significare centralizzazione, sia pure nell'ambito della Regione.

Il decentramento regionale dovrà essere approvato dall'Assemblea, la quale dovrà stabilire come sostituire le attuali Amministrazioni provinciali, soprattutto dal punto di vista delle circoscrizioni degli uffici regionali, poichè i compiti di tali Amministrazioni sono ormai così ridotti che possono essere assorbiti da enti regionali. Il Governo, anzi, si riserva di presentare dei progetti di legge che prevedono la regionalizzazione di alcuni servizi, come, ad esempio, di quelli ospedalieri e delle strade siciliane. Frattanto, nella considerazione che un tale lavoro di legislazione potrebbe essere fatto con ponderazione e secondo una esatta valutazione delle esigenze di tutta la Sicilia, solo se la vita delle Amministrazioni provinciali continuasse fino al 31 dicembre 1947 sulla base degli attuali bilanci, il Governo re-

gionale sottopone all'attenzione dell'Assemblea l'art. 5. D'altra parte, poichè lo Statuto regionale prevede la soppressione di tali Amministrazioni, è opportuno che la loro gestione continui, fino a quella data, sotto il controllo di Commissari, la cui nomina potrebbe essere demandata, ove l'Assemblea aderisse ad un tale criterio, ai presidenti delle Amministrazioni stesse attualmente in carica.

BENEVENTANO, pur rendendosi perfettamente conto della necessità di un provvedimento come quello in esame, il cui scopo principale è di dare alla Regione la possibilità di avere un bilancio, sia pure provvisorio, ritiene che il disegno di legge proposto dal Governo manchi dell'« *ubi consistam* », in quanto l'esercizio provvisorio presuppone un bilancio, che la Regione non ha nè può avere, perchè manca la legge relativa.

Il Governo, a suo avviso, avrebbe dovuto presentare prima una legge, con la quale fosse sottoposta all'esame dell'Assemblea almeno l'ossatura del bilancio, poichè, senza di essa, il disegno di legge in discussione cade nella incostituzionalità.

CASTROGIOVANNI, riconosce le difficoltà in cui trovasi il Governo; ma dichiara, a nome del Gruppo indipendentista, di non poter consentire che l'esercizio finanziario provvisorio venga stabilito per oltre due mesi.

Per quanto concerne l'art. 3 del disegno di legge, nota che, specie in considerazione dei dubbi sorti sulla interpretazione dell'art. 39 dello Statuto siciliano, circa l'attribuzione delle entrate doganali, la dizione « tributi diretti ed indiretti » potrebbe essere pregiudizievole alla Regione. In tale articolo dovrebbe, invece, essere affermato il principio che anche le entrate doganali sono di competenza della Regione.

Circa l'art. 4, esprime l'avviso che il servizio di tesoreria della Regione debba venire attribuito al Banco di Sicilia e non alla Banca d'Italia, ad evitare il sorgere di possibili attriti tra i due Istituti.

Per la gestione delle Amministrazioni provinciali, propone di stabilire che le gestioni stesse, anzicchè fino al 31 dicembre 1947, proseguano fino a quando non sia stato altrimenti provveduto con apposita disposizione legislativa.

BONFIGLIO concorda con l'obiezione di principio dell'on. Beneventano, relativa alla inopportunità che il Governo sia autorizzato a deliberare ed attuare l'esercizio provvisorio, quando ancora manca un bilancio. Rileva, altresì, che in materia di bilancio occorre tener conto, anzitutto, delle possibilità finanziarie

della Regione, ancora non del tutto note. Esiste solo un accenno di carattere generale, nelle dichiarazioni del Governo, ove si precisa che la Regione può contare sui contributi dello Stato, sulla imposta patrimoniale, sulle altre tasse di sua competenza e su entrate accessorie, quali potrebbero essere quelle derivanti da un prestito, emesso all'interno della Regione stessa, in Italia ed all'estero. Osserva, quindi, che non è possibile impostare un bilancio preventivo delle spese che l'Ente regione dovrà affrontare, per la sua vita economico-finanziaria, senza conoscere con precisione quali siano le sue entrate.

Non può, pertanto, essere d'accordo con l'on. Assessore alle finanze, poichè ritiene che il disegno di legge in esame, non risponda ad un sano criterio finanziario. In mancanza di un bilancio, meglio sarebbe stato, a suo criterio, sopperire con stati di previsione.

Circa l'art. 3 del disegno di legge, osserva che i tributi, che a norma di tale articolo dovrebbero essere riscossi dalla Regione, sono stati finora riscossi dagli organismi periferici — esattori, ecc. — per delega dello Stato. Non sarebbe perciò ora possibile riscuoterli per conto della Regione in forza dello Statuto siciliano ed in base ad una semplice disposizione regionale; ma occorrerebbe, dal punto di vista giuridico costituzionale, un provvedimento del Governo centrale. Infatti, il credito dell'Ente regione sorge, a suo avviso, per delega dello Stato, che ne è il titolare e che dovrebbe, quindi, notificare, con un suo provvedimento, al debitore la cessione del credito.

Relativamente al servizio di tesoreria, di cui tratta l'art. 4, dichiara di non avere preconcetti nei confronti della Banca d'Italia o preferenze per il Banco di Sicilia.

Riferendosi, infine, al disposto dall'art. 5, considera assolutamente inopportuna la nomina di Commissari da parte del Presidente della Regione, laddove potrebbero conservarsi in carica gli organi democraticamente eletti dalle attuali Amministrazioni Provinciali, fintanto che l'Assemblea non abbia deliberato la soppressione di tali Enti.

NAPOLI, alludendo alla capziosa argomentazione sulla possibilità che i contribuenti si rifiutino di pagare agli esattori, perchè questi mancherebbero di una regolare delega alla riscossione, ricorda che la discussione in prima lettura deve vertere sulla opportunità del provvedimento in generale, e non comprende come se ne possa dissentire. Infatti, il disegno in esame mira appunto ad autorizzare coloro che hanno la delega del Governo centrale, a riscuotere i tributi, in nome e per conto della Regione. Essere contrari al disegno di legge, in linea di principio, significherebbe, a suo

avviso, opporsi all'autonomia, poichè questa non può sussistere senza le entrate finanziarie, che il suddetto disegno tende appunto ad assicurare alla Regione.

Alla osservazione che non si potrebbe fare un esercizio finanziario senza un bilancio preventivo, risponde che il Governo potrebbe deliberare un bilancio preventivo limitato al periodo di tre mesi, e, conseguentemente attuare l'esercizio finanziario per lo stesso periodo.

CRISTALDI riconosce l'opportunità del provvedimento in esame; ma lo considera illegittimo dal punto di vista tecnico. Ritiene, quindi, che si debba, in primo luogo, impostare un bilancio preventivo, sia pure con carattere di provvisorietà, senza il quale l'esercizio provvisorio non è tecnicamente possibile.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale, riservando la parola al Governo regionale.

RESTIVO, *Assessore alle finanze*, rispondendo alle osservazioni fatte dagli on.li Bonfiglio e Cristaldi, dichiara che il Governo regionale ha già predisposto tutti gli elementi necessari per la compilazione del bilancio che — se lo si riterrà opportuno — potranno fin d'ora formare oggetto d'esame da parte di una Commissione parlamentare.

Ha preferito, però, non sottoporre, per il momento, all'approvazione dell'Assemblea un bilancio preventivo deliberato affrettatamente, perchè questo avrebbe implicato una presa di posizione su innumerevoli problemi di competenza ancora indefinita fra lo Stato e la Regione ed avrebbe impegnato conseguentemente la responsabilità dell'Assemblea. Peraltro, gli eventuali errori commessi dal Governo possono essere criticati e corretti dall'Assemblea; ma quelli in cui quest'ultima fosse incorsa potrebbero compromettere seriamente gli interessi della Regione; ad esempio, le questioni del risarcimento dei danni di guerra, dell'assistenza post-bellica e delle dogane.

Conclude, pertanto, insistendo sull'oppor-

tunità che l'Assemblea non si pronunzi, per ora, con deliberazione di massima, su problemi specifici e dia, invece, il suo voto favorevole al disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, il passaggio in seconda lettura del disegno di legge.

(E' approvato)

Comunica che, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento della Camera si dovrà procedere alla nomina della Commissione che esamini il provvedimento e riferisca in merito all'Assemblea.

STARRABBA DI GIARDINELLI propone di demandare al Presidente dell'Assemblea la nomina di detta Commissione.

(Così resta stabilito)

PRESIDENTE rende noto di aver chiamato a far parte della Commissione gli on.li Mineo, Castrogiovanni, Petrotta, Beneventano e Seminara.

La seduta termina alle ore 22,10

La seduta è rinviata alle ore 16,30 del giorno successivo, sabato 21 giugno 1947, col seguente

Ordine del giorno:

1. — Discussione del disegno di legge:
Norme sull'ordinamento giuridico ed amministrativo della Regione (n. 2).
2. — Seguito alla discussione dei seguenti disegni di legge:
Delegazione temporanea di potestà legislativo al Governo della Regione (n. 1).
Norme per la ripartizione dei prodotti cerealicoli per l'annata agraria 1946-47 (n. 4).
Norme sulla gestione finanziaria della Regione (n. 3).

ALLEGATO.

Disegno di legge presentato dal Presidente Regionale (Alessi):
 “Delegazione temporanea di potestà legislativa al Governo della Regione,,

Art. 1 — Entro i limiti di cui all'art. 2 e per la durata massima di mesi 4, è delegata al Governo della Regione la potestà di emanare norme giuridiche aventi forza di legge.

Tali norme saranno emanate con decreti del Presidente Regionale, previa deliberazione della Giunta, muniti della clausola di presentazione all'Assemblea Regionale per la ratifica di cui all'art. 4.

Art. 2 — Il Governo della Regione è facultato ad avvalersi della potestà di cui all'art. 1, solo nei casi di urgenza ed improrogabile necessità, e limitatamente alle materie seguenti:

- a) organizzazione e funzionamento degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della Regione;
- b) assegnazione ed ordinamento del personale relativo;
- c) annona;
- d) commercio;
- e) finanza;
- f) igiene e sanità pubblica.

Art. 3 — Il Governo della Regione presenterà, a pena di decadenza, per la ratifica, all'Assemblea Regionale i decreti legislativi emanati in forza della presente legge non oltre la terza seduta dopo la loro pubblicazione.

Nel caso di mancata ratifica, il Presidente della Regione curerà l'immediata inserzione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

I decreti non ratificati dall'Assemblea Regionale cessano di avere vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso di mancata ratifica.

Art. 4 — Nel caso che entro sei mesi dalla loro pubblicazione, i decreti di cui all'art. 1, non abbiano ottenuto la ratifica, di cui all'art. 4, da parte dell'Assemblea Regionale, cessano di avere vigore dal giorno della scadenza di detto termine.

Art. 5 — La presente legge sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Disegno di legge presentato dal Presidente Regionale (Alessi)
 di concerto con l'Assessore alle finanze (Restivo): “Norme sulla gestione finanziaria della Regione,,

Art. 1 — La gestione finanziaria della Regione ha inizio dal 1° giugno 1947, salvi i diritti spettanti alla Regione, sin dall'entrata in vigore del R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455.

Art. 2 — Il Governo della Regione è autorizzato a deliberare ed attuare l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a 3 mesi.

Art. 3 — I tributi diretti ed indiretti e le altre entrate che, in applicazione dello Statuto Regionale, spettano alla Regione, sono, a partire dal 1° giugno 1947, riscossi per conto della Regione stessa dagli enti ed organi che ne

sono attualmente incaricati.

Rispetto a tali organi ed enti la Regione subentra nella posizione giuridica dello Stato.

Art. 4 — Il servizio di Tesoreria della Regione è affidato provvisoriamente alla Banca d'Italia.

Il Governo della Regione è autorizzato a stipulare la relativa convenzione.

Art. 5 — Le gestioni delle Amministrazioni provinciali proseguono fino al 31 dicembre 1947, per conto della Regione e con le norme in atto vigenti, a mezzo di Commissari nominati dal Presidente Regionale.